

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle Disposizioni di cui al titolo VI del T.U.LL.SS. del 7/07/1934, al D.P.R. 10.09.90 n. 285 e alla L.R. 4 marzo 2010 n. 18 ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare le attività di polizia mortuaria, cioè ai servizi e alle funzioni connesse con la cessazione della vita e la custodia/gestione delle salme.

Art. 2: Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una forma di gestione individuate dagli articoli 31/112/113 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 , compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli art. 31/112/113 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni in caso di appalto e/o concessione del medesimo servizio.

Art. 3: Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi responsabilità penali.

Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

I servizi gratuiti sono:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

- d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, con le prescrizioni di cui all'art.10 del presente Regolamento.
- Il Comune assicura la fornitura del feretro e il trasporto funebre anche in caso di disinteresse dei familiari, salvo il successivo recupero delle spese secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con appositi atti della Giunta Comunale.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale e in conformità alla normativa nazionale.

Art. 5: Atti a disposizione del pubblico

L'ufficio comunale incaricato è tenuto alla custodia e alla cura di ogni documento che sia previsto dal regolamento di polizia mortuaria e la cui conoscenza possa essere posta a conoscenza e accessibile per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/1999 e s.i.m.

CAPO II: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6: Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.-

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Per le salme di persone morte di malattie infettive o sospette tali, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, si seguono le prescrizioni dell'ULSS.

Il medico che accerta una di queste circostanze dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specificatamente individuata per tale funzione.

Art. 7: Trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione

Il periodo di osservazione del cadavere avviene secondo i tempi e modalità prescritte dall'art. 10 della L.R. n. 18/2010.

Durante tale periodo, su richiesta, da inoltrare al medico ULSS che ne constata il decesso, da parte dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale dello Stato Civile ed al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

CAPO III: FERETRI

Art. 8: Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9: Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 10: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura.

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

-le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;

-la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285;

- i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 185;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km. e all'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 185 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da comune a comune con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di salme morte per malattia infettiva e diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b).

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui é destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'USL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento é stato impiegato il doppio feretro e la salma é destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed indirizzi in materia.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Inoltre, è consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11: Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV: TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12: Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso; il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13: Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, senza diritto di privativa, ed effettuati con gli automezzi di cui all'art. 20 del DPR. 285/1990.

Art. 14: Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale .

Art. 15: Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 285/90 e dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della L.R. 18/2010.

Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16: Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 17: Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, aventi le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie o per consegna agli Istituti di studio e i trasporti al cimitero di nati morti, feti e resti anatomici sono eseguiti con l'impegno del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18: Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive e diffuse il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte

Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto funebre è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 20: Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 21: Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/ 02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 22: Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

TITOLO II: CIMITERI

CAPO I: CIMITERI

Art. 23: Disposizioni generalizi - vigilanza

Il Comune provvede al seppellimento nel Cimitero ai sensi dell'art. 337 del T.U. leggi sanitarie.

É vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31/112/113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 24: Ammissione nel cimitero

Nel Cimitero Comunale, quando non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute senza distinzione di origine, cittadinanza, e religione:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 25: Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale, vi provvede la Giunta Comunale, sentiti gli uffici preposti.

Art. 26: *Piano cimiteriale*

È attualmente vigente un Piano Cimiteriale, di cui al progetto preliminare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.5.1996.

Un eventuale nuovo Piano Cimiteriale dovrà recepire le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Esso dovrà essere sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi igienico-sanitari.

Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività.
- c) tumulazioni individuali (loculi).
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) camera mortuaria;
- i) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri (con urne biodegradabili o sotterramento delle ceneri)
- l) area appositamente destinata all'interramento delle ceneri (con urne non biodegradabili)

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano cimiteriale individua, altresì, le locazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a curare e revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27: *Inumazione*

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 28: *Cippo*

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e, facoltativamente, una fotografia.

Tali caratteristiche riguardano tutti i nuovi campi di inumazione, compresi i campi vecchi al momento della costituzione in nuovi campi per effetto della rotazione.

L'installazione delle lapidi e la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 29: *Tumulazione*

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie e loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione (tombe di famiglia) hanno una concessione di 99 anni. Le tumulazioni individuali sono oggetto di concessione per un periodo di trent'anni, rinnovabile per altri trenta.

Il periodo dei trent'anni inizia dalla data di sottoscrizione del contratto. Per le concessioni ove non esistono documenti atti a dimostrare la data del contratto, si tiene conto della data di utilizzo (in mancanza di date precise si fa riferimento alla data del decesso).

Il costo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulla base della documentazione predisposta all'uopo dall'Ufficio Tecnico Comunale, sono a totale carico dei concessionari che hanno loculi nella parte nuova del cimitero. Per i loculi nella parte vecchia il costo della manutenzione straordinaria a carico dei concessionari è ridotto al 50 %.

I concessionari che non vogliono accollarsi le eventuali spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria possono restituire i relativi loculi al Comune che provvederà a rimborsare la quota di spesa relativa al periodo mancante al termine del contratto.

Le concessioni perpetue dei loculi sottoscritte fino al 9.2.1976 devono essere dimostrate, mediante esibizione di appositi documenti, dai concessionari. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a totale carico dei concessionari.

Eventuali concessioni perpetue dei loculi concesse a partire dal 10.2.1976 sono nulle di diritto: la loro durata viene pertanto ricondotta a quella trentennale.

Ai titolari di tumulazioni individuali in concessione perpetua che intendono retrocedere volontariamente, l'Amministrazione Comunale potrà concedere:

a) La concessione ex novo di durata trentennale gratuitamente;
oppure, in alternativa:

b) La corresponsione della somma corrispondente al costo del loculo in quell'area cimiteriale al momento della retrocessione volontaria, dietro rinuncia al loculo.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e nel rispetto delle normative in materia, di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui gli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 30: Deposito provvisorio

La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua usabilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio con relativa determinazione limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone- tariffa di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

É consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31: Esumazioni Ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione é pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, e con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 32: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni anche collettive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo di tempo non inferiore a tre mesi.

Art. 33: Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 34: Estumulazioni

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.

Le estumulazioni straordinarie sono due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati e autorizzate dal Comune, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello stesso scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.38 che segue, sono raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto: se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su parere conforme del Coordinatore Sanitario dell'ASL o suo delegato.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Art. 35: Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quelle richieste dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D.23/12/1865, n. 2704. e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 36: Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 37: Oggetti da restituire

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro tra gli atti dell'Ufficio Cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

Art. 38: Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Le croci, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura e gli interessati formalizzino richiesta indicando la sepoltura di destinazione e con carico delle spese di posa in opera.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le cose aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, in altro luogo idoneo.

CAPO V: CREMAZIONE

Art. 39: Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 40: Registro della cremazione

È istituito il registro per la cremazione, ai sensi della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 41: - Consegna e destinazione finale delle ceneri.

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

La conservazione delle urne cinerarie in cimitero avviene mediante collocazione nelle apposite celle. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro per la cremazione sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

- c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 42: Dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero (da effettuarsi: tramite urna biodegradabile interrata o con versamento delle ceneri e immediata copertura delle stesse)
- b) in natura;
- c) in aree private.

La dispersione lungo corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

La dispersione è altresì vietata nei giardini pubblici, negli impianti sportivi, nel complesso di Villa Correr.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Art. 43: Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopico.

A livello amministrativo, le varie procedure in merito alla cremazione sono a cura dell'ufficio Servizi Demografici.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44: Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato sugli avvisi esposti all'ingresso del Cimitero in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 45: *Disciplina dell'ingresso*

Nei Cimiteri, di norma non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'Ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli in età inferiore agli anni 3 quando non siano accompagnati da adulti;
- Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con Ordinanza dal Sindaco.

Art. 46: *Divieti Speciali*

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
- n) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 47: *Riti Funebri*

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 48: *Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.*

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere della sepoltura o a criteri generali.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate o comunicate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui o che non impediscano l'uso delle apposite scale.

Art. 49: Fiori e piante ornamentali

Per il decoro del cimitero gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione con preavviso all'albo pretorio presso il Cimitero

Art. 50: Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o che impediscano l'uso degli spazi comuni.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.



COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Cod. Fisc. 00766480289

DELIBERAZIONE N. 21
DEL 09.06.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'anno **duemiladieci** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **21,00** nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di 1^a convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
MODENESE RENATO	1		
PERNECHELE CRISTIANO	2		
MARCHIORO MARCELLO	3		
ROSSO CINZIA	4		
CARLASSARA GIANNI		1	
GALETTO MATTEO	5		
ANDREETTO RUDI	6		
CREMA FABIO	7		
MAMBRIN SIMONE	8		
CASELLO LAURA	9		
PERNECHELE DAMIANO	10		
MARSOTTO DEVID	11		
VETTORELLO ANTONIO	12		
ARNESE VANNA	13		
GHIOTTO PAOLO	14		
MORELLO MARGHERITA	15		
VISENTIN RENZO	16		

Partecipa alla seduta il dott. ACHILLE ROMEI Segretario Comunale.

Il sig. RENATO MODENESE nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Comunali Sigg.: GALETTO MATTEO, VISENTI RENZO, GHIOTTO PAOLO invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria.

IL RESPONSABILE DELLA 1^a AREA
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto;

E S P R I M E

parere favorevole.

lì, 4.6.2010

Il Responsabile
dott. Giorgio Rizzi

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 09.06.2010

Punto n. 4 all’o.d.g.: “*Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria*”.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria

Sindaco: Punto numero 4, Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria. La parola al Vicesindaco che spiega l’argomento.

Vicesindaco: Buonasera a tutti. C’era la necessità da parte del Comune di Casale di recepire il regolamento di polizia cimiteriale, allora è stato estrapolato un regolamento tipo che è dato dalle direttive regionali e praticamente adesso io non sto qui ad elencare tutte le fasi tecniche di un regolamento cimiteriale perché penso che la cosa sarebbe molto articolata. La cosa principale che ci teniamo a ribadire era che esisteva già per il Comune di Casale un piano cimiteriale con una delibera del Consiglio Comunale del 1996, che normava tutto il piano cimiteriale. All’interno di questo piano cimiteriale abbiamo inserito le clausole che inseriscono all’interno degli spazi del cimitero le nicchie cinerarie e il cinerario comune, questo perché è una pratica che ormai è sempre più in uso, dunque si sentiva la necessità di normare questa fase. Questo era dei punti principali a cui noi tenevamo. Questa mattina avevo invitato i capigruppo Consiglieri per discutere insieme se c’erano delle osservazioni su tutto il testo del regolamento cimiteriale e il Consigliere Ghiotto è stato concorde, e il Consigliere Visentin...il Consigliere Morello non c’era, io la inviterei magari se ha qualche osservazione da fare per quello che riguarda il regolamento, il testo cimiteriale. Volevo dire un’altra cosa, all’interno del regolamento cimiteriale è previsto di normare tutta la situazione delle concessioni perpetue, perché all’interno di tutto il cimitero ci sono delle concessioni perpetue che non si riesce a risalire, da quanto, quante sono e come sono. Ecco, questo ci dà un indirizzo più o meno indicativo di come possiamo risalire da parte anche dei cittadini, invitandoli anche a vedere quelle che sono le concessioni perpetue, a dimostrarci con dei documenti se è possibile risalire a quante sono oppure in che situazione possiamo risolvere questo fatto di stasi che è latente, non riusciamo a risalire.

Sindaco: Se ci sono interventi...Consigliere Morello.

Consigliere Morello: Io l’ho letto, sono d’accordo, stamattina non c’ero perché era proprio l’ultima ora dell’ultimo giorno di scuola, non potevo mancare...Ho telefonato però, ero giustificata...A me va bene anche perché è modificabile in qualsiasi momento, adesso si prova, si vede, anche perché è la prima volta che abbiamo un regolamento vero e proprio. Mi chiedevo però quando leggevo le disposizioni riguardo alle autorizzazioni per fare determinate cose sulle lapidi, vasetti di fiori eccetera, per esempio ultimamente andando in cimitero ci sono lapidi di vari colori. Questo è previsto? Qua non è previsto niente riguardo a questo...

Vicesindaco: Quindi quando non è previsto vuol dire che ognuno è libero di fare come vuole.

Consigliere Morello: Io invece suggerirei di...ho sentito tanti cittadini che dicono, tutti bianchi, come era una volta...Per me sì, abbastanza...

Sindaco: Sul nuovo comunque già c’è qualcosa che deve essere abbastanza standardizzato perché mi sembra che sia comunque una parte...

Intervento fuori microfono

Sindaco: Geometra, sulle lapidi del nuovo cimitero...

Consigliere Morello: Parlavo solo dei loculi....

Vicesindaco: Non quelli a terra?

Consigliere Morello: No, quelli a terra no, sui loculi.

Sindaco: Si tratta delle scritte, non è che ci sia tanta differenza.....

Consigliere Morello: No Renato, marmo rosa, marmo giallo, marmo bianco,...mi pare tanto Arlecchino...

Sindaco: Su quelli vecchi...ma su quelli nuovi sono già inseriti i marmi mi sembra, o no? Quindi non possiamo...quelli che sono previsti del capitolato...

Consigliere Morello: Quello vecchio...tanto più che è vecchio...forse un'omogeneità, uno che entra...

Sindaco: Caso mai potrebbe essere previsto eventualmente un colore che non sia...

Consigliere Morello: Non è quello, non è il problema del colore sgargiante, è il problema proprio dell'omogeneità...

Sindaco: Consigliere Ghiotto, prego.

Consigliere Ghiotto: Avevamo fatto degli appelli ancora tempo addietro, perché purtroppo lo so che è sempre difficile da trattare certi argomenti, ma molte volte purtroppo chi ha un proprio caro, un proprio familiare in prima fila in basso, più di qualche volta viene intralciato il passaggio, il sottoportico chiamiamolo della parte centrale, della parte vecchia soprattutto, e anche delle parti nuove perché molte volte purtroppo abbiamo fatti dei cartelli, lo abbiamo scritto anche nella Voce di Comunità Casalese, per cercare che non ci sia magari la persona anziana che deve andare a fare un saluto al terzo, quarto o in quinta fila e purtroppo non riesce neanche a muovere la scuola. Se magari in qualche maniera possiamo...

Sindaco: Su questa questione specifica mi ricordo che già nel novembre dello scorso anno l'Ufficio Tecnico mi aveva predisposto un'ordinanza che poi io ho alleggerito perché l'avevano fatta talmente rigida che non potevano neanche portare i fiori, e quindi l'ho assolutamente modificata perché non possiamo pensare di togliere anche la possibilità di portare ai propri cari un mazzo di fiori. Però abbiamo anche inserito che in ogni caso i fiori devono essere posti in modo tale da consentire il passaggio delle scale. Ma questo è stato fatto direttamente con un'ordinanza...Mi ricordo di averlo sottoscritto ancora a novembre, quindi esiste già, questo indipendentemente dal regolamento. Poi se c'è chi mette i fiori in mezzo, va bene, non è che possiamo andare lì a denunciarlo perché non ha rispettato un'ordinanza...All'articolo 50 è comunque previsto nel regolamento. Comunque questo regolamento adesso è un primo regolamento perché quello che avevamo era un regolamento talmente vecchio...abbiamo cercato di sistemare alcune situazioni, abbiamo

cercato di dare una risposta, probabilmente fra qualche mese può darsi dovremo anche modificarlo, perché non so se sia una legge regionale, che è in discussione per cui probabilmente lo modificheremo, però almeno abbiamo un regolamento abbastanza attuale che prima non teneva conto di certe problematiche sia per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dei concessionari, sia per quanto riguarda la dispersione di ceneri e quant'altro. Quindi almeno adesso abbiamo un regolamento che se dopo ci sarà da sistemare, non mancherà sicuramente occasione per sistemarlo. Se non ci sono altri interventi, io metto ai voti. Chi è d'accordo? Unanimità.

